

STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF
l.polizzi@politicheagricole.it

“PRODOTTO DI MONTAGNA”: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER L’AGROALIMENTARE DELLE MONTAGNE



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF
l.polizzi@politicheagricole.it

BASE NORMATIVA

- **Regolamento (UE) n. 1151/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità
 - Art. 31 - istituisce il regime di qualità basato sull'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 34 - individua gli Stati membri come soggetti che, in base a un'analisi del rischio, procedono a controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni previste per il regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità.
- **Regolamento delegato (UE) n. 665/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n.1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell' indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 6 (2) - facoltà agli Stati membri di concedere deroghe per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013.
- **Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2003** recante "Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna"

SCOPO DEL DECRETO

- Fornire agli operatori della filiera e alle autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, uno strumento di riferimento finalizzato a migliorare la commercializzazione dei prodotti di montagna e ridurre i rischi di effettiva confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamentare a livello nazionale, la concessione delle deroghe previste per le operazioni di trasformazione per la produzione del latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti in impianti al di fuori delle zone di montagna.
- Definire gli adempimenti degli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
- Individuare le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle disposizioni del provvedimento.
- Prevedere la possibilità di istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
- Abrogazione del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2003 recante "Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna"

DEFINIZIONE «PRODOTTO DI MONTAGNA»

Art. 31 Reg. (UE) 1151/2012

- L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato UE per i quali:
 - sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna*;
 - nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.

* Zone di montagna: Le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni.

DEFINIZIONE «PRODOTTO DI MONTAGNA»

Reg. (UE) 665/2014 - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
- Previsti limiti minimi sull'origine dei mangimi destinati all'alimentazione animale.

DEFINIZIONE «**PRODOTTO DI MONTAGNA**»

Reg. (UE) 665/2014 – PRODOTTI DELL' APICOLTURA

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.
- In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

DEFINIZIONE «**PRODOTTO DI MONTAGNA**»

Reg. (UE) 665/2014 – PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

DEROGHE

- Le operazioni di:
 - macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse
 - spremitura dell'olio di oliva

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a **30 km**.

- Le operazioni di:
 - trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a **10 km** misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

Gli operatori* sono tenuti a:

- adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.
- Compilazione e trasmissione alla Regione o Province Autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna del seguente modulo (Allegato 1).

* Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n.162

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

ALLEGATO 1

*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale XXXX

Il/La sottoscritto/a* , rappresentante legale dell'azienda , in qualità di **produttore** e/o **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale XXXX, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal

RIFERIMENTI AZIENDALI

Ragione sociale:

CUAA/Partita Iva:

Indirizzo:

Telefono e fax:

E-mail – PEC e Sito internet:

Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):

Telefono e fax:

Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":

Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:

- Filiera carni fresche*
- Filiera carni trasformate*
- Filiera latte e prodotti caseari*
- Filiera uova*
- Filiera ortofruttili e cereali non trasformati*
- Filiera ortofruttili e cereali trasformati*
- Filiera apistica*

Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva**
- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale);
- hanno luogo al di fuori della zona di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;
- **trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**
- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale);
- hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofruttili e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

** L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.

COMPITI ISTITUZIONALI

- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - **PQAI IV**, entro 30 giorni dal ricevimento dell'allegato 1, da parte di ciascun operatore pubblica, sul proprio sito istituzionale, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

ADEMPIMENTI NECESSARI AL MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Ogni Regione o Provincia Autonoma è tenuta a trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - **PQAI IV**, un modulo in formato elettronico (Allegato 2) entro il 31 gennaio di ogni anno. La Regione è tenuta altresì a comunicare semestralmente eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2.
- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - **PQAI IV** rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 all'ICQRF, alle Regioni e alle Province Autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni e le Province Autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto.

CONCLUSIONI

Comunicare in etichetta l'origine montana dei prodotti significa:

- Considerare la montagna come una risorsa
- Dare centralità a chi vive in montagna fornendo strumenti di promozione e di valorizzazione del territorio
- Differenziare e dare valore aggiunto ai prodotti sul mercato
- Ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF
l.polizzi@politicheagricole.it